



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Verbale di deliberazione n. 07 del 11 luglio 2016

OGGETTO: Dissesto finanziario – Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

L'anno duemilasedici, il giorno 11 del mese di luglio, alle ore 16:00, nella sede comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Viareggio nella persona dei Sigg.ri:

		presente	assente
Dott.ssa Marina Savini	Presidente	x	
Dott. Fabio Dostuni	Componente	x	
Dott. Quirino Cervellini	Componente	x	

PREMESSO

- Che il comune di Viareggio (Lucca) con delibera consiliare n. 59 del 2 ottobre 2014, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- Che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 e in data 18 marzo 2015 è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che il decreto presidenziale del 17 novembre 2014 è stato formalmente notificato, in data 2 dicembre 2014, al componente dell'Organo straordinario di liquidazione Dr. Fabio Dostuni;
- Che il decreto presidenziale del 18 marzo 2015 è stato formalmente notificato, in data 23 marzo 2015, ai restanti componenti dell'Organo straordinario di liquidazione Dr. Quirino Cervellini e Dr.ssa Marina Savini;
- Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.lgs. 267/2000, questo Organo Straordinario in data 23 marzo 2015 si è regolarmente insediato eleggendo quale presidente la Dott.ssa Marina Savini;



Richiamati

l'art. 258 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:

- Comma 1 – “L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione..”;
- Comma 2 – “L'ente locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione”;
- Comma 3 – “L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione dell'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”.
- Comma 4 – “L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”;
- Comma 7 – “E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dello stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”.
- Il titolo VIII, capi II e III, del D.lgs., 18.08.2000, n. 267;
- La legge Costituzionale n. 3/2001;
- l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;
- Il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- La Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L.21/93;

Considerati

- La deliberazione n. 31/SEZAUT/2012/FRG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010 – 2011, ove si specifica che “... la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata.

L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce";

- una precedente deliberazione della stessa Sezione Autonomie (deliberazione n. 14/SEZAUT/2008/IADC) sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, con la quale la Corte dei Conti ebbe modo di osservare "...la chiave di volta, che ha aiutato a dare una soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL...E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione...";
- le analisi svolte nello studio pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno "Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo", ove si afferma che "Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento..."

FATTO PRESENTE

- Che l'Ente ha proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2013 con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 41 del 21 agosto 2015 e n. 4 del 14 gennaio 2016;
- Che l'Ente ha approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dell'otto febbraio 2016 il bilancio di previsione 2014, stabilmente riequilibrato e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 3 maggio 2016 il rendiconto della gestione anno 2014;
- Che una quota rilevante della massa passiva è costituita dal credito di € 77,6 milioni di euro in favore del fallimento del gruppo TEV Veolia per la quale è in corso una valutazione di ipotesi transattiva anche a livello giudiziale, per un importo definitivo proposto pari ad € 3.856.115,81;
- Che l'importo dei crediti privilegiati, pari ad € 324.171,03 è riferito, ai sensi dell'articolo 258, comma 3 e 4 del TUEL, all'accantonamento del 100% dei crediti derivanti da retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato (cfr.: nota della Direzione Centrale della Finanza Locale presso il Ministero dell'Interno n. prot. 147124 del giorno 11.07.2016 in atti).

DATO ATTO

Che al momento la situazione della massa passiva stimata può essere riassunta nella tabella che segue



1	Importo complessivo stimato delle istanze di ammissione alla massa passiva	€ 200.160.920,67
2	Importo complessivo stimato delle istanze da escludere, in toto o in parte a seguito di istruttorie concluse	€ 38.218.827,00
3	Importo stimato delle istanze da ammettere (1-2)	€ 161.942.093,67
4	Importo complessivo stimato dei residui passivi (al netto delle partite vincolate) non già contenuti nelle istanze di ammissione alla massa passiva	€ 11.203.726,49
5	Spese stimate per oneri della liquidazione	€ 500.000,00
6	Importo complessivo stimato della MASSA PASSIVA (3+4+5)	€ 173.645.820,16
7	- di cui ad accantonamento del 100% per crediti privilegiati di lavoro subordinato - 1 grado di privilegio (€ 324.171,03) - di cui ad accantonamento per ipotesi transattiva TEV - Veolia (€ 3.856.115,81)	€ 4.180.286,84
8	- Riduzione per proposta transattiva all'esame dell'OSL	€ 73.833.778,55
9	- Totale (6-7-8) da accantonare al 50%	€ 95.631.754,77
10	Fabbisogno stimato dell'O.S.L. (50% dell'importo riga 9 + importo riga 7)	€ 51.996.164,23



- Che la situazione della massa attiva da destinare al pagamento delle passività pregresse, ad oggi, può esser riassunta nella tabella che segue:

1	Fondo cassa al 31.12.2013	0
2	Residui attivi di competenza OSL	€ 68.158.879,50
3	Residui attivi già riscossi ed altre entrate confluite sul conto di tesoreria della liquidazione alla data del 11.07.2016	€ 4.842.115,99

Ritenuto

Conseguentemente utile, necessario, opportuno e conveniente per tutti i soggetti coinvolti, procedere con l'adozione della procedura semplificata, proponendo periodicamente le transazioni limitatamente ai debiti certi, liquidi ed esigibili che verranno via via definiti, pur evidenziando che è solamente l'Amministrazione comunale pro-tempore a poter decidere di optare per le modalità di accertamento e liquidazione di cui al richiamato art. 258, mettendo conseguentemente a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione la necessaria liquidità.

In tal caso, ed in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, verranno proposte le transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze;

DELIBERA




- 1 - di proporre alla Giunta Comunale, per le motivazioni esplicitate nella parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate, ritenendola valida anche in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 2 - di richiedere alla Giunta Comunale di esplicitare formalmente con deliberazione l'adesione o meno alla procedura semplificata, provvedimento che dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data della presente, con l'impegno ad individuare le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione, per la copertura di almeno il 50% dei debiti (100% se privilegiati);
- 3 - di riservarsi di precisare tempestivamente, non appena ciò sarà reso possibile anche dalle istruttorie ancora in corso, l'ammontare della massa passiva ammessa alla liquidazione, comprensiva dei debiti di bilancio non "coperti" da specifica istanza di ammissione al passivo.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.93, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del personale di supporto all'Organismo Straordinario di Liquidazione.

La presente deliberazione è trasmessa, a cura dello stesso personale:

- Al Sindaco;
- Al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale;
- Al Prefetto di Lucca;
- Alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo Toscana;
- Al Presidente del Consiglio Comunale;
- Al presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

	Dr. ssa Marina Savini
	Dr. Fabio Dostuni
	Dr. Quirino Cervellini

